SENTENZA DELLA CORTE
DEL 1° MARZO 1977 [1]

Goulven Collic
contro Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Rennes)

Causa 84/76

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte — «Non commercializzazione» — Premio — Carne bovina — Produzione — Bovini adulti — Controllo annuale — Numero — Calcolo — Modo
(Regolamento della Commissione n. 2195/69, art. 2)

L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2195/69 obbliga l'autorità competente, ai fini del calcolo del numero di unità di bovini adulti presenti nell'azienda, a computare i capi di bestiame in proporzione al tempo di presenza. A questo proposito, la suddetta autorità deve escludere dal calcolo del tempo di presenza i primi quattro mesi di vita dei bovini.

Nel procedimento 84/76,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal administratif di Rennes nella causa dinanzi ad esso pendente fra

GOULVEN COLLIC, agricoltore

e

FONDS D'ORIENTATION ET DE RÉGULARISATION DES MARCHÉS AGRICOLES

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 6 ottobre 1969, n. 1975, nonché del regolamento (CEE) della Commissione 4 novembre 1969, n. 2195, relativi ai «premi di non commercializzazione» del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La causa principale è stata originata da una decisione con cui l'autorità francese competente ha ingiunto all'attore la restituzione di parte del premio comunitario «di non commercializzazione del latte», per inadempienza degli obblighi impostigli dalla normativa comunitaria.

1. Il sistema dei premi per la rinuncia allo smercio del latte

A norma dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 — relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina — le autorità comunitarie possono emanare, secondo il procedimento di cui all'art. 43, n. 2, del trattato CEE, provvedimenti intesi a «consentire un migliore orientamento dell'allevamento».

Per l'attuazione della suddetta norma, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 6 ottobre 1969, n. 1975 — «che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU n. L 252, pag. 1) — considerata la situazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità, «caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze» (primo punto del preambolo).

Ai termini del sesto punto del preambolo di tale regolamento, è possibile raggiungere l'obiettivo perseguito (e cioè la diminuzione dei quantitativi di latte ceduti agli enti d'intervento) mediante il versamento di premi agli imprenditori agricoli che, pur senza cessare la produzione, rinuncino interamente ed in via definitiva a smerciare latte e prodotti lattiero-caseari.

Al settimo punto del preambolo si legge che l'importo dei premi suddetti deve essere tale da compensare le perdite risultanti dal mancato smercio dei prodotti di cui trattasi.

L'art. 5 dello stesso regolamento dispone che gli agricoltori i quali possiedano più di dieci vacche possono fruire, su richiesta e in base a determinate condizioni precisate più oltre, di un «premio di non commercializzazione» del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A norma dell'art. 6, il versamento del premio è subordinato, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario di rinunciare interamente e definitivamente a mettere in commercio latte e prodotti lattiero-caseari. Dall'art. 7 risulta che l'importo del premio è pari a 200 u.c. per ogni vacca da latte di cui l'interessato risulta in possesso alla data della presentazione della domanda. Ai termini dell'art. 8, il premio viene pagato in cinque rate ed una somma pari a 100 u.c. per ciascuna vacca da latte è versata dall'autorità competente entro i tre mesi successivi all'impegno scritto di cui all'art. 6.

La stessa norma subordina inoltre, al n. 2, 2° comma, il versamento del premio ad un requisito che ha particolare rilevanza nella presente causa:

«Il saldo è pagato annualmente in quattro frazioni uguali se il beneficiario ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente *di essere in possesso di un numero di unità di bovini adulti uguale o superiore al numero di vacche da latte di cui era in possesso alla data della presentazione della domanda* e di aver rispettato l'impegno scritto di cui all'art. 6».

Le modalità d'attuazione sono stabilite secondo la c.d. procedura del comitato di gestione (art. 9).

Per l'attuazione del suddetto regolamento, la Commissione ha stabilito, nel regolamento (CEE) n. 2195/69, «le modalità di applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

Ai termini del settimo punto del preambolo di quest'ultimo regolamento, è opportuno garantire *il recupero* della prima rata del «premio di non commercializzazione» del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualora la condizione relativa al possesso di un determinato numero di unità di bovini adulti non sia rispettata.

L'art. 1, n. 2, dispone che deve considerarsi «unità di bovini adulti»

«l'animale della specie bovina delle specie domestiche di almeno dodici mesi. Sono escluse le femmine che non hanno ancora figliato e destinate alla produzione di latte».

A norma dell'art. 2, n. 1, per il calcolo del numero di unità di bovini adulti si applicano i seguenti tassi di conversione:
a) bovini di meno di 4 mesi: 0 unità di bovini adulti;
b) bovini di oltre 4 mesi, ma meno di dodici mesi: 0,4 unità di bovini adulti.

L'art. 15 stabilisce che «il saldo del premio ... è pagato in quattro versamenti annui uguali e al più tardi il 15°, il 27°, il 39° e il 51° mese successivo alla data della firma dell'impegno».

In forza dell'art. 16,

«se il beneficiario non ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso del numero di unità di bovini adulti ... [prescritto] ..., gli Stati membri procedono al recupero dell'importo» di 100 u.c. per ciascuna vacca da latte.

2. Gli antefatti

Il 9 dicembre 1969, il sig. Collic — agricoltore francese residente nel dipartimento del Finistère — sottoscriveva una dichiarazione al fine di ottenere un «premio di non commercializzazione» di latte e di prodotti lattiero-caseari, denunciando la presenza nella sua azienda, alla data del 31 agosto 1969, di 14 vacche da latte.

Il «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles» (in prosieguo

FORMA), ente francese competente, gli versava un premio pari a 11 663,79 FF mediante ordini di pagamento del 14 maggio 1970, 25 agosto 1971 e 18 agosto 1972.

In effetti, nel corso delle ispezioni effettuate il 5 giugno 1971 ed il 30 marzo 1972 dalla «direction départementale de l'agriculture» del dipartimento del Finistère, era risultata la presenza, nell'azienda del Collic, di 14 unità di bovini adulti, donde l'emissione degli ordini di pagamento 25 agosto 1971 e 18 agosto 1972.

In occasione della terza ispezione, effettuata il 13 settembre 1973, veniva accertata la presenza di sole 4,4 unità di bovini adulti e, ad un ulteriore controllo, il Collic risultava possedere solo 6,4 unità.

Il 29 aprile 1975, il FORMA emetteva un'ingiunzione di pagamento per il recupero di 11 663,79 FF, cioè dell'importo totale del premio versato.

Con atto registrato nella cancelleria del Tribunal administratif di Rennes il 16 giugno 1975, il Collic faceva opposizione all'ingiunzione e ne chiedeva l'annullamento sostenendo che nel calcolo delle unità di bovini adulti presenti nella sua azienda andavano inclusi, in base ad un tasso di conversione pari a 0,4, i vitelli da lui allevati e macellati all'età di oltre 4 mesi. In effetti, a quanto pare, egli aveva allevato, oltre alle unità di bovini adulti accertate dal FORMA, tre mandrie di cinquanta vitelli da macello di età compresa fra 15 giorni e 4 mesi e mezzo. Egli ammette che il suo bestiame non soddisfaceva, al momento delle ispezioni, le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, ma sostiene che la data da prendere in considerazione è quella in cui i vitelli sono stati venduti.

Il FORMA ha ribattuto che, anche se si tenesse conto dei vitelli aventi un'età inferiore ai quattro mesi al momento dei controlli, ma venduti all'età di quattro mesi e mezzo, si dovrebbe computarli in ragione della durata della loro permanenza nell'impresa. I vitelli da macello di età superiore ai quattro mesi sono rimasti nell'azienda del Collic circa quindici giorni; pertanto, in base alla formula

$$\frac{150 \times 0{,}5}{12} \times 0{,}4 = 2{,}5,$$

essi potrebbero contare solo per 2,5 unità di bovini adulti.

Secondo il Collic, questo metodo di calcolo è incompatibile con la normativa comunitaria.

3. Il procedimento

Con sentenza 7 luglio 1976, modificata da altra sentenza del 6 agosto 1976, il Tribunal administratif di Rennes ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.

Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 25 agosto 1976. Il Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia.

II — Riassunto delle osservazioni scritte

Prima questione

«Se l'art. 2 del regolamento (CEE), n. 2195/69 non osti al computo dei bovini presenti nell'azienda in proporzione del tempo di presenza».

Il *FORMA* dichiara che le ispezioni erano effettuate in loco prima del versamento di ciascuna delle ultime quattro rate del premio, in conformità ad una circolare del 15 gennaio 1971 diramata dal ministro francese dell'agricoltura a tutti i prefetti.

Per quanto concerne l'accertamento del numero di unità di bovini adulti in possesso del beneficiario del premio, tale circolare precisa che i bovini presenti nell'

azienda per un periodo inferiore a un anno vanno computati nella rispettiva categoria in ragione della durata della loro presenza.

Questo criterio di calcolo *pro rata temporis* è conforme sia allo spirito, sia alla lettera dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2195/69. A quanto pare, il tasso di conversione contemplato da tale regolamento, e che distingue gli animali in base all'età, è stato stabilito tenendo conto del consumo di foraggio prodotto dall'impresa agricola.

Fissare un tasso di conversione uguale a zero per i vitelli di età inferiore a quattro mesi equivale ad escludere dal beneficio del premio gli agricoltori che allevano vitelli da macello e li vendono all'età di quattro mesi circa, giacché questi animali non sono nutriti con foraggio prodotto nell'azienda.

Ciò trova conferma nel fatto che gli animali di età compresa fra quattro e dodici mesi si considerano equivalenti a 0,4 unità di bovini adulti in quanto vengono, di regola, nutriti parzialmente con foraggio.

L'art. 2 del regolamento n. 2195/69 implica pertanto il ricorso al criterio *pro rata temporis* ai fini del computo dei capi di bestiame presenti nell'azienda prima del compimento del quarto mese e che si trovano ancora in possesso dell'allevatore, per un determinato periodo, fra i quattro e i dodici mesi di età. Qualsiasi altra soluzione sarebbe incompatibile con la ratio della normativa comunitaria.

Secondo la *Commissione,* il sistema dei «premi di non commercializzazione» del latte è stato istituito col duplice scopo di riequilibrare il mercato del latte e di promuovere la riconversione del patrimonio bovino al fine della produzione di carne. I premi, di per sé, hanno la funzione sia di compensare gli agricoltori per la perdita di redditi risultanti dalla rinuncia allo smercio del latte e dei prodotti derivati, sia di stimolare gli investimenti necessari per la riconversione del bestiame.

L'art. 2 del regolamento n. 2195/69 mira manifestamente a garantire che il beneficiario del premio impieghi il foraggio prodotto nella sua azienda per nutrire bestiame destinato alla produzione di carne. È per questo motivo, infatti, che tale norma, al n. 1, lett. a), esclude dal computo delle unità di bovini adulti — destinati a sostituire le vacche da latte — i vitelli da macello.

Questi animali, infatti, per un periodo che può protrarsi fino a quattro mesi, sono nutriti quasi esclusivamente con latte materno, o di altra provenienza.

Per quanto concerne il computo dei bovini di età compresa fra quattro e dodici mesi, è chiaro che i criteri di calcolo devono conciliarsi con lo scopo perseguito, cioè la conservazione di un determinato numero di animali destinati alla produzione di carne durante l'intero periodo per il quale l'allevatore si è impegnato a non vender latte. Il beneficiario deve essere in grado di dimostrare, all'atto del versamento di ciascuna rata del premio, di possedere un numero adeguato di unità di bovini adulti. In altre parole, non oltre il 15°, il 27°, il 30° e il 51° mese successivo alla data in cui l'interessato si è impegnato a non vendere latte e prodotti lattiero-caseari, l'autorità nazionale competente deve poter contare un numero di unità di bovini adulti almeno pari a quello delle vacche da latte presenti nell'azienda al momento della presentazione della domanda mirante a ottenere il premio.

La regola secondo cui i bovini presenti nell'azienda per un periodo inferiore a un anno vanno computati, nella rispettiva categoria, in ragione della durata della loro permanenza non risulta contraria allo spirito della normativa comunitaria, la quale mira a promuovere la riconversione effettiva e durevole del bestiame al fine della produzione di carne. Tale regola, anzi, consente di tener nel debito conto, all'atto dell'applicazione dei tassi di conversione fissati dall'art. 2 del regolamento n. 2195/69, i periodi durante i

quali i bovini sono stati effettivamente presenti nell'azienda.

Seconda questione

«Se, al fine di stabilire il tasso di conversione, debba tenersi conto dell'età dei bovini al momento del controllo ovvero alla data in cui essi vengono venduti, qualora il beneficiario del premio fornisca la prova del fatto che gli animali sono venduti all'età di oltre 4 mesi».

Secondo il *FORMA,* ai fini dell'applicazione del tasso di conversione stabilito dall'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2195/69, si deve tener conto dell'età che i bovini hanno non già al momento dell'ispezione, bensì alla data in cui sono venduti, come ha prescritto il ministro francese dell'agricoltura.

Il tener conto unicamente dell'età dei bovini alla data dell'ispezione non costituisce un criterio idoneo a stabilire con certezza che l'interessato abbia effettivamente ottemperato all'obbligo impostogli dall'art. 8, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 1975/69 nell'intero arco del quinquennio prescritto dallo stesso regolamento. La soluzione data alla prima e alla seconda questione rende la terza questione priva di oggetto.

La *Commissione* assume che il premio, in quanto costituisce un aiuto alla ristrutturazione e non allo smercio del bestiame, non può esser concesso ai produttori che abbiano posseduto saltuariamente animali computabili.

La regola del *pro rata temporis* contribuisce a garantire che il produttore che fruisce del premio ottemperi all'obbligo impostogli. È quindi all'atto delle ispezioni che i tassi di conversione fissati dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2195/69 vanno applicati entro i limiti precisati nel corso dell'esame della prima questione.

Terza questione

«Se l'interpretazione del suddetto regolamento, e in ispecie del suo art. 2, richieda altre precisazioni utili per la soluzione della controversia».

Sia il FORMA, sia la Commissione ritengono superflua qualsiasi ulteriore precisazione.

III — Fase orale del procedimento

Le parti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 26 gennaio 1977.

L'avv. Olive, per l'attore nella causa principale, ha sostenuto che la duplice funzione che la Commissione attribuisce al premio — e cioè quella di compensare la rinuncia alla vendita del latte e di favorire la conversione del bestiame — appare difficilmente conciliabile con l'importo del premio stesso. Il Collic, che possedeva 14 vacche da latte, ha ricevuto un premio di soli 11 668 FF che forse è stato sufficiente per compensare la perdita di redditi risultante dalla mancata vendita del latte, ma non poteva al tempo stesso contribuire ad ammortizzare gli investimenti necessari per la ristrutturazione del bestiame.

La regola del *pro rata temporis* non figura nella normativa comunitaria in materia — la quale si limita a fissare un tasso di conversione — né d'altra parte è conforme allo spirito della normativa stessa.

Al momento dell'ispezione del 13 settembre 1973, il Collic possedeva 4 vacche destinate all'ingrasso, un torello di 4 mesi e tre mandrie di 51 vitelli da macello, di età compresa fra 15 giorni e 4 mesi. A suo avviso, era ovvio che si dovesse tener conto dei vitelli, giacché si trattava non già di animali da macello abbattuti in età inferiore ai quattro mesi, bensì di capi destinati allo smercio e macellati dopo il compimento dei quattro mesi, e quindi idonei a rifornire il mercato della carne. Peraltro, il Collic era in grado di fornirne la prova. Poiché il regolamento comunitario di cui trattasi mira a sostituire la pro-

duzione di latte con quella di carne, appare evidente che, allevando vitelli macellati in età superiore ai quattro mesi, l'interessato ha adempiuto il suo obbligo.

Per giustificare l'applicazione della regola del *pro rata temporis,* il FORMA e la Commissione sostengono che il criterio di calcolo in questione è stato fissato tenendo conto del consumo di foraggio prodotto nell'azienda agricola; tuttavia, la normativa comunitaria in materia non si riferisce, né direttamente, né indirettamente, a tale elemento.

Il Collic si è adoperato in misura notevole per ristrutturare il suo patrimonio bovino, allevando tre mandrie di vitelli per rivenderli all'età di quattro mesi e mezzo; orbene, secondo le autorità francesi, questi animali equivalgono appena a 2,5 unità di bovini adulti. Il metodo di calcolo impiegato dal FORMA e approvato dalla Commissione è eccessivamente rigido e non è conforme allo spirito della normativa comunitaria.

Per quanto concerne la seconda questione, l'unica soluzione equa consiste nel tener conto dell'età dei bovini alla data in cui essi sono messi in commercio, giacché solo in tal modo è possibile dimostrare che il bestiame è stato effettivamente destinato alla produzione di carne.

Quanto alla terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte chiarimenti circa il problema delle sanzioni in relazione all'applicazione del combinato disposto degli artt. 8, n. 2, del regolamento n. 1975/69 e 15 del regolamento n. 2195/69.

L'avv. Villey, per il FORMA, ha sostenuto che il premio, tenuto conto della produzione eccedentaria di latte, aveva effettivamente lo scopo di stimolare gli agricoltori a riconvertire la loro attività, in modo da produrre carne anziché latte. Esso non mirava a finanziare interamente gli investimenti necessari a tal fine, bensì unicamente ad incoraggiarli e a contribuirvi.

Nella presente causa si tratta in sostanza di stabilire le modalità secondo cui vanno effettuate le ispezioni, nonché i criteri di applicazione dei tassi di conversione fissati dal regolamento della Commissione 4 novembre 1969.

La normativa comunitaria fa obbligo al beneficiario del premio di possedere per cinque anni un determinato numero di bovini e stabilisce i criteri in base ai quali vanno computati i bovini presenti nell'azienda al fine di accertare se tale obbligo sia effettivamente rispettato.

Essa, tuttavia, non precisa come debbano essere applicati i tassi di conversione né in quale misura debba tenersi conto dei bovini che non sono stati presenti nell'azienda dell'interessato per l'intero quinquennio prescritto o per un anno intero. Tuttavia, poiché la seconda metà del premio per ciascuna vacca da latte è versata in quattro rate annuali, previo accertamento della permanenza nell'azienda del numero minimo di bovini stabilito, la logica del regolamento implica che il periodo complessivo di cinque anni, durante il quale l'interessato è tenuto a rispettare l'impegno assunto, venga frazionato e che si accerti, anno per anno, se e in qual modo tale impegno sia adempiuto. Poiché sono esclusi dal computo i bovini di età inferiore a quattro mesi, non si può tener conto del periodo durante il quale questi sono stati presenti nell'azienda prima del compimento del quarto mese; d'altronde, dato che deve tenersi conto, in base al tasso di conversione di 0,4, dei bovini di età compresa fra quattro e dodici mesi, è logico che debba accertarsi se l'interessato abbia effettivamente rispettato l'obbligo incombentegli e che si debba prendere in considerazione il periodo durante il quale questi capi di bestiame sono rimasti nell'azienda. Al contrario, escludere totalmente dal computo i bovini rimasti nell'azienda durante una determinata frazione di anno e che non sono più presenti al momento dell'ispezione equivarrebbe a penalizzare gli allevatori che smerciano bestiame destinato alla produzione di carne confor-

memente agli obiettivi della normativa di cui trattasi.

Per quanto concerne la seconda questione, poiché la regola del *pro rata temporis* è conforme allo spirito dei regolamenti comunitari in materia, è necessario che i tassi di conversione vengano applicati al momento del controllo, che, del resto, è il solo momento in cui tale applicazione è possibile; nel computare le unità di bovini adulti si deve tuttavia tener conto degli animali smerciati in età superiore a quattro mesi.

Il sig. Delmoly, per la Commissione, in risposta ad un quesito formulato dalla Corte circa le prassi vigenti in materia nei vari Stati membri, ha dichiarato che nei Paesi Bassi e, in generale, nella Repubblica federale di Germania, le autorità competenti hanno fatto ricorso, come in Francia, al criterio *pro rata temporis.* Per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo, pare che le autorità si siano limitate ad applicare i tassi di conversione al momento delle ispezioni. In tali paesi, tuttavia, esisteva solo l'allevamento di vitelli da macello di età inferiore a quattro mesi e, di conseguenza, tutti i capi non destinati a tale produzione rappresentavano necessariamente unità di bovini adulti, cioè bovini destinati ad essere macellati in età adulta.

La differenza che si può riscontrare fra le prassi vigenti nei vari Stati membri è dovuta a caratteristiche peculiari dei sistemi di allevamento e di smercio. In Francia, ad esempio, talune categorie di vitelli sono macellati non già all'età di tre mesi, come i vitelli da macello, ma ad un'età più avanzata, fra i tre e i dodici mesi (come i vitelli di Lione o di St. Etienne); orbene, le autorità competenti dovevano tener conto anche della necessità di incoraggiare l'allevamento di tali categorie di bovini. Nel caso degli allevamenti a rotazione, nei quali cioè i vitelli sono smerciati ad un'età variabile, compresa fra i quattro e i dodici mesi, un vitello macellato, ad esempio, a otto mesi avrebbe dovuto esser calcolato, secondo il punto di vista dell'attore, alla stessa stregua di un vitello abbattuto a quattro mesi e mezzo; è chiaro che un criterio siffatto sarebbe stato difficilmente compatibile con l'obiettivo perseguito dalla normativa in materia, mirante ad ottenere una certa stabilità del mercato e del patrimonio bovino, tenendo tuttavia conto delle particolari caratteristiche dei sistemi di produzione e di smercio.

Come si è visto, la regola del *pro rata temporis* è stata applicata solo in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi; è però opportuno precisare che tali paesi hanno assorbito circa l'85 % — cioè la stragrande maggioranza — dei «premi di non commercializzazione» versati nell'intera Comunità.

Il regolamento della Commissione di cui trattasi ha stabilito una regola di attuazione minima e semplice, che è stata applicata in taluni paesi, ma che non era idonea a disciplinare ciascun caso specifico. Gli Stati membri potevano perfezionarla onde conciliare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria — cioè la ristrutturazione duratura del bestiame al fine della produzione di carne e quindi una certa stabilità del patrimonio bovino — con le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione e di vendita vigenti in determinate regioni e che era del pari opportuno salvaguardare.

Secondo la Commissione, quando un determinato Stato membro si limitava ad applicare il tasso di conversione fissato dalla normativa comunitaria, doveva tener conto dell'età dei bovini al momento dell'ispezione, giacché questo è il metodo più semplice; la regola del *pro rata temporis* consente invece di risolvere il problema in modo diverso, in quanto, per definizione e per natura, prende in considerazione l'età dei bovini al momento della vendita e permette, in taluni casi, di tener conto degli aspetti particolari dei sistemi di produzione esistenti nei vari paesi. Il sig. Delmoly ha aggiunto che,

secondo la Commissione, l'art. 2 del regolamento di cui trattasi stabilisce una regola di carattere generale. All'atto dell'ispezione e del computo, le autorità nazionali hanno la possibilità di adattare tale regola alle caratteristiche particolari della produzione e del commercio esistenti nei rispettivi paesi.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 febbraio 1977.

In diritto

1/2 Con sentenza 7 luglio 1976, pervenuta in cancelleria il 25 agosto successivo, il Tribunal administratif di Rennes ha sottoposto alla Corte tre questioni concernenti l'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 4 novembre 1969, n. 2195, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di «premi di non commercializzazione» del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1969, n. L 278, pag. 6). Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia, fra un agricoltore e l'autorità nazionale competente, vertente sulla legittimità della decisione con cui quest'ultima ha disposto il parziale recupero del premio da essa versato all'agricoltore.

3/4 L'art. 8, n. 2, 2° comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 ottobre 1969, n. 1975 (GU 1969, n. L 252, pag. 1) — che istituisce il suddetto regime — dispone che il premio viene versato solo se, fra l'altro, il beneficiario possieda nell'azienda un numero di unità di bovini adulti uguale o superiore al numero delle vacche da latte di cui era in possesso alla data della presentazione della domanda. Risulta dal fascicolo che l'autorità nazionale competente ha emanato la predetta decisione in quanto, in occasione di due ispezioni, è risultato che l'agricoltore non era in possesso nell'azienda del numero di unità di bovini adulti — ai sensi degli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2195/69 — prescritto dall'art. 8, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 1975/69.

5/7 Con la prima questione la Corte è invitata a precisare se l'art. 2 del regolamento n. 2195/69 non osti al computo dei bovini presenti nell'azienda in proporzione al tempo di presenza. La seconda questione mira ad accertare se, al fine di stabilire il tasso di conversione, debba tenersi conto dell'età dei bovini al momento del controllo ovvero alla data in cui essi sono venduti, qualora il beneficiario del premio fornisca la prova del fatto che gli animali sono venduti all'età di oltre quattro mesi. Con la terza questione si chiede se l'interpretazione del suddetto regolamento, e in particolare del suo art. 2, esiga ulteriori precisazioni utili per la soluzione della controversia.

8 Per risolvere tali questioni è necessario prendere in considerazione l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e in particolare i provvedimenti emanati dal Consiglio con regolamento n. 1975/69 al fine di consentire un migliore orientamento dell'allevamento.

9 A norma dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 — relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU 1968, n. L 148, pag. 24) — possono essere emanati, secondo il procedimento di cui all'art. 43, n. 2, del trattato CEE, provvedimenti comunitari intesi a consentire un migliore orientamento dell'allevamento.

10/12 Nel 1969, allo scopo di ridurre i quantitativi di latte ceduti agli enti di intervento e di incrementare al tempo stesso la produzione comunitaria di carne bovina, veniva disposto, con il regolamento n. 1975/69, il versamento di un «premio di non commercializzazione» del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai produttori che, in base a determinate condizioni, rinunciassero interamente e in via definitiva a vendere i suddetti prodotti. Il premio aveva la funzione di incoraggiare la tendenza di taluni agricoltori ad abbandonare lo smercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari in favore della produzione di carne bovina. Come si è già accennato sopra, l'art. 8, n. 2, 2° comma, del predetto regolamento subordina il versamento del premio all'obbligo di possedere un numero di unità di bovini adulti pari o superiore a quello delle vacche da latte possedute alla data della presentazione della domanda.

13 Dal regolamento, considerato nel suo complesso, emerge che il premio aveva il duplice scopo di incitare il beneficiario ad impiegare per intiero la sua produzione di latte per l'allevamento dei bovini destinati alla produzione di carne e di spronarlo a sfruttare effettivamente la capacità produttiva della sua azienda.

14/15 Il regolamento d'attuazione della Commissione n. 2195/69 precisa, all'art. 1, che per unità di bovini adulti deve intendersi «l'animale della specie bovina delle specie domestiche di almeno dodici mesi», escluse le femmine che non hanno ancora figliato e destinate alla produzione di latte. Ai termini dell'art. 2 dello stesso regolamento, per il calcolo del numero di unità di bovini adulti si applicano i seguenti tassi di conversione:

«a) bovini di meno di 4 mesi: 0 unità di bovini adulti;

b) bovini di oltre 4 mesi, ma meno di 12 mesi: 0,4 unità di bovini adulti».

16/17 La metà del premio viene versata al momento della firma dell'atto con cui il beneficiario si impegna a cessare la vendita di prodotti lattiero-caseari; il saldo, a norma dell'art. 15, è pagato in quattro rate annuali uguali e al più tardi il 15°, il 27°, il 39° e rispettivamente il 51° mese successivo alla data della firma dell'impegno. Ai termini dell'art. 16, qualora il beneficiario non abbia dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso del numero di unità di bovini adulti prescritto, gli Stati membri procedono al recupero della prima metà del premio.

18 L'art. 2, disponendo che i vitelli di età inferiore a quattro mesi equivalgono a «0 unità di bovini adulti», esclude dal beneficio del premio i produttori che allevano vitelli da macello vendendoli all'età di quattro mesi circa.

19/21 Dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, si desume che, ai fini dell'applicazione del regolamento, è necessario che il prescritto numero di bovini adulti sia presente nell'azienda del beneficiario non già saltuariamente, bensì durante l'intero anno preso in considerazione. Spetta all'autorità competente accertare che l'interessato abbia posseduto in media, durante l'intero periodo considerato, il numero di unità di bovini adulti stabilito dal regolamento del Consiglio n. 1975/69. Con l'espressione «ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente», l'art. 16 del regolamento n. 2195/69 conferisce alla suddetta autorità un potere discrezionale per quanto concerne le prove che il beneficiario del premio è tenuto a fornire.

22/23 Ne consegue che, all'atto delle ispezioni annuali, l'autorità competente deve controllare non solo il numero dei capi effettivamente posseduti in quel momento nell'azienda, ma anche qualsiasi elemento idoneo a provare l'esistenza degli animali già venduti e la durata della loro permanenza nell'azienda. Nonostante la formulazione ellittica dell'art. 2 del regolamento della Commissione, appare lecito ritenere che l'autorità competente, nel calcolare le unità di bovini adulti, deve prescindere dal periodo durante il quale i vitelli da macello avevano un'età inferiore a quattro mesi.

24/25 Al giudice nazionale va pertanto risposto che l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2195/69 obbliga l'autorità competente, ai fini del calcolo del numero di unità di bovini adulti presenti nell'azienda, a computare i capi di bestiame in proporzione al tempo di presenza. A questo proposito, la suddetta autorità deve escludere dal calcolo del tempo di presenza i primi quattro mesi di vita dei bovini.

Sulle spese

26/27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al Tribunal administratif di Rennes, al quale spetta pertanto statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Rennes con provvedimento 7 luglio 1976, afferma per diritto:

1° **L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2195/69 obbliga l'autorità competente, ai fini del calcolo del numero di unità di bovini adulti presenti nell'azienda, a computare i capi di bestiame in proporzione al tempo di presenza.**

2° **A questo proposito, la suddetta autorità deve escludere dal calcolo del tempo di presenza i primi quattro mesi di vita dei bovini.**

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen

Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° marzo 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher